



CITTA' DI ANZIO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

N° 5 DEL 09/04/2018

**OGGETTO: CANILE RIFUGIO ALBA DOG -
LIQUIDAZIONE FATT. N. E82 E E91, ANNO 2017.**

Il Dirigente AREA TECNICA

PREMESSO che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone altresì che detto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 30.03.2018 è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020 e del Documento Unico di Programmazione (Art. 11 del D. Lgs n. 118/2011);

CHE con Decreto Sindacale prot. n. 44 del 28/12/2017 veniva conferito alla scrivente l'incarico di dirigente ad interim all'Area Tecnica comprendente anche la 4° U.O. Ambiente e Sanità;

CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 34/97 art. 2, comma 1, punto b, prevede che i Comuni assicurino il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge Regionale n. 34/97, che prevede che i Comuni mettano a disposizione dei Servizi Veterinari strutture adeguate per lo svolgimento dei compiti istituzionali relativamente al primo soccorso da effettuare sugli animali catturati;

VISTO l'art. 3 Legge Regionale n. 34/97 che oltre ai compiti relativi alla gestione sanitaria dei canili sanitari dispone che i servizi veterinari effettuino il servizio di accalappiamento, su segnalazione delle Forze dell'Ordine territoriali, dei cani vaganti, feriti, malati o morsicatori sulla pubblica via;

CONSIDERATO che la Delibera Regionale n. 43 del 29/01/2010, al punto A, comma 2, recita che " *il canile sanitario deve essere ubicato nel territorio di competenza del comune o comunque dell'Azienda USL competente del territorio* ";

CHE la Giunta Comunale con delibera n. 53 del 19/06/2015 ha approvato il rinnovo della convenzione per l'affidamento del servizio di canile sanitario e servizio di ricovero dei cani randagi catturati nel territorio comunale alla struttura denominata Pensione per cani ALBA DOG srl, ubicata in Via delle Monachelle Vecchia, 47 – Pomezia per tre anni;

CHE con il prot. n. 38230 del 05/10/2015 veniva sottoscritto tra il Comune di Anzio e la Pensione per cani ALBA DOG srl un contratto di affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi presso il canile rifugio e del servizio di canile sanitario dei cani e gatti randagi accalappiati nel territorio comunale per la durata di anni tre (periodo di validità dal 06/10/2015 al 05/10/2018);

CHE con la nota prot. n. 19685/2017 del 24/04/2017 lo Studio Legale Avv. Massimiliano Bruno, per nome e per conto del canile Alba Dog, viste le diverse fatture insolute relative al servizio di che trattasi, diffidava a provvedere all'immediato pagamento di tutte le fatture entro 15 giorni dalla data della comunicazione;

VISTA la decorrenza del termine fissato per il pagamento, per inadempimento in virtù dell'art. 12.2 del contratto di cui al punto 2, (poiché decorsi infruttuosamente giorni 150 dalla data di presentazione delle fatture), nonostante le sollecitudini del Dirigente U.O. Ambiente, con la nota

prot. n. 21838 del 09/05/2017 il Canile Alba Dog comunicava la chiusura dell'ingresso dei cani provenienti dal territorio comunale e contestualmente la risoluzione contrattuale;
CHE alla suddetta procedura è stato assegnato il CIG 6559570866

VISTO l'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

CHE la scadenza dell'obbligazione è di seguito dettagliata ai fini dell'imputazione della spesa dopo trenta giorni dall'avvenuta presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal Responsabile per l'avvenuta esecuzione del servizio;

PRESO atto che:

- la prestazione è stata eseguita nei termini ed alle condizioni originariamente stabilite e pertanto il credito dell'affidatario è certo e liquido ai sensi dell'art. 184, c. 2 del TUEL;

VISTO il documento di regolarità contributiva Prot. INPS_9883719 del 18.12.2017 con scadenza al 17.04.2017, risultante regolare;

CONSIDERATO che trattasi di spesa necessaria e prevista obbligatoriamente dalla vigente legislazione;

VISTI:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la nota prot. n. 14053 del 09.03.2018 a firma del Segretario Generale "*Circolare sul controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione degli atti amministrativi – Indicazioni operative*"
- la nota prot. n. 14434 del 13.03.2018 a firma del Dirigente dell'Area Finanziaria "*Attuazione Circolare Segretario Generale su esercizio dei controlli*"

In ottemperanza alle predette note, si dichiara di aver provveduto alla compilazione della check list 04 allegata in parte non integrante del presente atto;

VISTE le fatture n. E82 del 03.11.2017 di € 20.857,73 e n. E91 del 01.12.2017 di € 18.958,80 emesse dalla Pensione per cani ALBA DOG;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

- Liquidare e contestualmente emettere mandati di pagamento in riferimento alle fatture n. E82 del 03.11.2017 per € 20.857,73 e n. E91 del 01.12.2017 in acconto per € 3.893,91 utilizzando l'impegno n. 296/2017 assunto con precedente determinazione dirigenziale n. 9/2017, emesse dalla Pensione per cani ALBA DOG con sede in Pomezia, Via delle Monachelle Vecchia, n. 47 – P.I. n. 10856101000;

Determinazione n° 5 del
09/04/2018

- Dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento;
- Emettere relativo mandato di pagamento, fatto salvo il controllo da parte dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità del D.U.R.C. e dei pagamenti di tasse e contributi comunali ai sensi del regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2016-.

Il Dirigente

SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.